



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

AREA ORGANIZZAZIONE

UFFICIO PERSONALE

DETERMINAZIONE

Determ. n. 131 del 16/03/2021

Oggetto: COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2021.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il Decreto sindacale prot. n. 37 in data 28 dicembre 2020 con il quale, ai sensi dell'art. 97, comma 4 lettera d) del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267, è stata attribuita per l'anno 2021 al Segretario Generale la responsabilità dell'Area Organizzazione;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 173 del 17 dicembre 2020, di approvazione del PEG provvisorio per l'anno 2021

Premesso che:

- le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economiche e finanziarie dell'ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, e che in tale contesto spetta all'Ente definire indirizzi e limiti per la quantificazione delle risorse complessivamente a disposizione per il salario accessorio;
- l'art. 40, comma 3-*quinquies*, del d.lgs. 165/2001, condiziona gli incrementi discrezionali al rispetto dei "limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa";
- l'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale di categoria non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;

- in data 21/05/2018 è stato sottoscritto il CCNL del Comparto Funzioni Locali per il personale non dirigente, il quale prevede espressamente che la quantificazione del fondo per le risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di Posizione Organizzativa, estrapolate dall'importo del fondo predetto, deve complessivamente avvenire nel rispetto del limite di cui al succitato art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017;
- le modalità di determinazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (fondo risorse decentrate) sono regolate dall'art. 67 del CCNL del 21/05/2018 che suddivide tali risorse in:
 - ai commi 1 e 2, risorse stabili, che presentano la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità", e che quindi restano acquisite al fondo anche per il futuro;
 - ai commi 3, 4, 5 e 6 risorse variabili, che presentano la caratteristica della "eventualità e di variabilità" e che pertanto hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono stanziati e aggiunte alla disponibilità del fondo in argomento;

Considerato che il fondo per le risorse decentrate dell'anno 2021 è composto dalle seguenti voci contrattuali, riepilogate nel prospetto all. A), che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

PARTE STABILE

- **importo unico consolidato dell'anno 2017 (art. 67, comma 1):**
 - tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017, come certificate dall'Organo di Revisione, comprese le risorse che hanno finanziato le progressioni orizzontali e le quote dell'indennità di comparto a carico del fondo, per **Euro; 160.149,78;**
- **altre risorse stabili (art. 67, comma 2):**
 - **lett. a):** Euro 83,20 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31/12/2015. Tale incremento stabile decorre a partire dal 01/01/2019, per un importo complessivo di **Euro 6.406,40;**
 - **lett. b):** differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali – **Euro 2.814,50;**

RILEVATO che alle somme succitate si aggiungono, nell'anno 2021, i seguenti ulteriori incrementi di parte stabile:

- **lett. c):** R.I.A. (retribuzione individuale di anzianità) e assegni *ad personam* non più attribuiti al personale cessato negli anni precedenti, compresa la quota di XIII mensilità - **Euro 23.049,24;**
- delle somme di cui all'art. 67 comma 1 CCNL 21.5.2019, decurtate della percentuale di decurtazione effettuata nel 2015 ai sensi dell'art. 9 comma 2– bis del d.l. 78/2010, modificato dall'art. 1, comma 456, della legge 147/2013, pari al 1,8% (decurtazione consolidata), e della percentuale di decurtazione effettuata nel 2016 per il rispetto del limite anno 2015 come previsto dall'art. 1, comma 236, della legge 208/2015, pari al 2,53% - **Euro 3.888,14;**

ATTESO che per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2021 - parte stabile - ammonta ad **Euro 196.308,06;**

DECURTAZIONI CONSOLIDATE

Rilevato che occorre procedere alla riduzione del predetto ammontare per effetto delle decurtazioni intervenute nel quadriennio 2011/2014, consolidate in applicazione dell'articolo 1, comma 456, della legge 147/2013 nell'importo di **Euro 3.501,53**, rideterminando pertanto la parte stabile del fondo in parola in **Euro 192.806,53**

;

PARTE VARIABILE

CONSIDERATO che nel corrente anno il fondo per le risorse decentrate – parte variabile – è composto dalle seguenti voci, in quanto applicabili, tra quelle disciplinate dal CCNL 21/05/2018:

- art. 67, comma 3, lett. d): importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione del personale cessato nel corso dell'anno precedente
- **Euro 241.05**

RILEVATO che la parte variabile del fondo viene altresì incrementata degli importi discrezionali disposti dall'anzi richiamata deliberazione della G.C. n. 17 del 18 febbraio 2021, di seguito specificati:

- art. 67, comma 4: incremento fino all'1,2% del m.s. anno 1997 - **Euro 21.667,32**;

RILEVATO che per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2021 - parte variabile – ammonta ad **Euro 21.908,37**;

STABILITO quindi che l'importo complessivo del fondo per le risorse decentrate del personale dipendente dell'anno 2020 è pari ad **Euro 214.714,90**

VERIFICA LIMITE TRATTAMENTO ACCESSORIO

Premesso che gli incrementi:

- per rinnovi contrattuali, di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 67 del CCNL 21/05/2018;
- per economie sul fondo per lavoro straordinario dell'anno precedente, ex art. 67, comma 3, lett. e) del CCNL 21/05/2018;
- per specifiche disposizioni di legge, ex art. 67, comma 3, lett. c) del CCNL 21/05/2018,

incidenti sul totale del fondo de quo per **Euro 9.220,90** sono esclusi dal computo del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, di cui in premessa, per disposizione normativa o consolidato orientamento della Corte dei Conti;

RILEVATO che in data 27 aprile 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale 17 marzo 2020, attuativo delle regole introdotte dall'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019, convertito in legge 58/2019 e s.m.i., inerenti, tra l'altro, l'obbligo di adeguamento in aumento del limite di cui al richiamato art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 in caso di incremento del personale derivante dall'applicazione delle nuove disposizioni in materia di capacità assunzionale dei comuni.

CONSIDERATO che, come da verbale della Conferenza Stato-Città tenutasi in data 30 gennaio u.s., la novella normativa su evidenziata sarà oggetto di apposita circolare interpretativa, della quale si attende la pubblicazione subordinandovi l'eventuale revisione dell'adeguamento del limite di legge summenzionato.

CONSIDERATO in particolare che, come evidenziato nel ridetto prospetto di raccordo all. A), al fine di garantire il rispetto del limite di legge, a tal fine contenendo il trattamento accessorio complessivo del personale dell'anno 2020, nella somma delle sue macro-componenti (fondo per le risorse decentrate del personale dipendente, budget per la retribuzione di posizione e risultato dei titolari di posizione organizzativa, fondo per il lavoro straordinario), entro l'equivalente importo dell'anno 2016, è necessario procedere ad una decurtazione del fondo del corrente anno, anche in considerazione dell'adeguamento del limite definito, alla luce delle disposizioni ad oggi note, come da prospetto di calcolo all. B), anch'esso parte integrante e sostanziale del presente atto **-Euro 22.463,97**

DATO ATTO inoltre che è attualmente in vigore il CCI normativo triennale 2019/2021 approvato in data 29 luglio 2019;

CONSIDERATO che il presente atto verrà trasmesso ai Revisori dei conti per le verifiche di competenza e alle OO.SS. al fine di consentire l'esercizio delle relazioni sindacali previste dal vigente CCNL;

RICHIAMATI gli articoli 107 e 183 del d.lgs. 267/2000;

VISTO il bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2021;

DETERMINA

1. DI PROCEDERE alla costituzione del fondo per le risorse decentrate del personale dipendente dell'anno 2020, in conformità al dettato del CCNL 21/05/2018 e delle norme vigenti, come da allegato A) alla presente determinazione, parte integrante e sostanziale della medesima, per un importo totale di **Euro 192.250,93**, detagliati come segue:

- **Euro 160.149,78** importo unico consolidato anno 2017 (art. 67, comma 1)

a dedurre:

- **Euro –3.501,53** decurtazione permanente art. 1, comma 456, Legge 147/2013;

cui si aggiungono:

- **Euro 6.406,40** art. 67, comma 2, lett. a): incremento Euro 83,20 personale in servizio al 31/12/2015;
 - **Euro 2.814,50** art. 67, comma 2, lett. b): differenziali posizioni economiche;
 - **Euro 23.049,24** art. 67, comma 2, lett. c): R.I.A. e assegni ad personam personale cessato;
 - **Euro 241.05** art. 67, comma 3, lett. d): importi una tantum frazione RIA personale cessato anno precedente;
 - **Euro 21.667,32** art. 67, comma 4, incremento 1,2% del m.s. 1997;
 - **Euro 3.888,14** art. 67 comma 1 CCNL 21.5.2019;
2. DI RILEVARE che, come evidenziato nel prospetto di raccordo di cui al predetto all. A), al fine di garantire il rispetto del limite complessivo al salario accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, nella somma delle sue macro componenti (fondo per le risorse decentrate del personale dipendente, budget per la retribuzione di posizione e risultato dei titolari di posizione organizzativa, fondo per il lavoro straordinario), entro il tetto del salario accessorio dell'anno 2016, è necessario procedere ad una decurtazione del fondo del corrente anno, anche in considerazione dell'adeguamento del limite definito, alla luce delle disposizioni ad oggi note, come da prospetto di calcolo all. B), anch'esso parte integrante e sostanziale del presente atto **–Euro 22.463,97**;
3. DI DARE ATTO che le somme risultanti dal prospetto allegato, sono stanziare negli appositi capitoli del Bilancio 2021/2023;
4. DATO ATTO inoltre che è attualmente in vigore il CCI normativo triennale 2019/2021 approvato in data 29 luglio 2019
5. DI INVIARE gli atti ai Revisori dei conti per le verifiche di competenza, nonché alle OO.SS. e alla RSU per garantire le relazioni sindacali previste dal vigente CCNL.

Avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture.

**Sottoscritta dal Responsabile d' Area
(TALDONE MARGHERITA)
con firma digitale**